



Corecom Basilicata

PREFAZIONE

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata **Co.Re.Com.**, è un'Authority regionale con funzioni di garanzia e controllo per le comunicazioni in ambito regionale nata 20 anni fa, sulla scia della riforma Maccanico che aveva istituito l'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie anche alla collaborazione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni" la principale vocazione del **Co.Re.Com.** è quella di un organismo al servizio dei cittadini, delle imprese, delle realtà sociali e culturali e del territorio e, con la sua attività ventennale è riuscita a raggiungere un pubblico sempre più vasto di utenti della telefonia, di Internet e della pay tv,. È infatti ai Comitati Regionali per le comunicazioni che da un paio d'anni si rivolgono in misura sempre più massiccia centinaia di migliaia di cittadini alle prese con grane e controversie di vario tipo ed entità con le compagnie telefoniche e in generale i big delle comunicazioni. Lo fanno per evitare d'imbarcarsi in cause giudiziarie lunghe ed onerose, ma che invece possono avere soddisfazione in tempi rapidi, a costo zero, senza scucire un euro. Può accadere proprio rivolgendosi direttamente ai **Co.Re.Com.** che hanno sede una ciascuna presso i Consigli regionali.

Il **Co.Re.Com.** esercita numerose funzioni assegnate in parte da leggi statali, in parte da leggi regionali e per una buona quota su delega della stessa Agcom, impossibilitata per ragioni organizzative a svolgere molte sue funzioni nelle sue sedi centrali, a Roma e Napoli. Dalla vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale, alla gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche; dalla vigilanza sui sondaggi in ambito locale, alla par condicio nelle campagne elettorali e referendarie; dalla promozione di trasmissioni riservate alle associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale, alla tenuta del Registro degli operatori della comunicazione.

Tale opuscolo è finalizzato a promuovere l'immagine e l'attività del **Co.Re.Com.** su tutto il territorio lucano, nonché i servizi resi alla platea degli utenti.

CORECOM BASILICATA: NASCITA E FUNZIONAMENTO

Il **Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) Basilicata**, istituito con [legge regionale n° 20/2000](#) è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (AGCOM) ed organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazione assicurandone le necessarie funzioni, e, come previsto dagli artt. 13 e 14, è titolare di funzioni **proprie** e **delegate**.

Con riferimento alle funzioni proprie:

Il Comitato:

- esprime il parere sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal ministero alla regione, in attuazione dell'art. 3, comma quattordicesimo della legge n. 223/90, ed eventualmente propone ipotesi diverse di bacino in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali del territorio;
- esprime il parere sull'adozione e sullo adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma diciannovesimo, della legge n. 223/90;
- esprime il parere sulla destinazione dei fondi della regione per la pubblicità a favore delle emittenti private locali, di cui all'art. 9, primo comma della legge n. 223/90;
- esprime il parere su provvedimenti che la regione adotta per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge n. 223/90;
- assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare, e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le università e formula proposte alla concessionaria pubblica relativamente a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;
- definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e/o convenzioni stipulate dalla regione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e concessionari privati in ambito locale;
- svolge attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza, affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati dalla sfera pubblica e privata.

Il Corecom Basilicata ha stipulato in data 28.12.2017 con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) [la convenzione](#), per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni ex Accordo quadro del 28.11.2017, conforme al testo approvato con delibera dell'Agcom n. 395/17/CONS, alla quale ha fatto seguito la nuova Convenzione sottoscritta in data 14/02/2023 dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, (AGCOM) e conforme al testo approvato con Delibera Agcom n. 427/22/CONS e dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata (CO.RE.COM) in data 27/02/2023).

Queste le funzioni delegate :

- Attività di conciliazione per la risoluzione delle controversie con gestori di telefonia, internet e pay tv;
- Attività di definizione delle controversie con gestori di telefonia, internet e pay tv;
- esercizio del diritto di rettifica nell'informazione radiotelevisiva locale;
- Monitoraggio dell'emittenza televisiva locale;
- Tutela dei minori in riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- Vigilanza sulla pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa locali;
- Registro degli Operatori di Comunicazione - ROC.



Sede Corecom Basilicata

Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 POTENZA

[Corecom Basilicata](#)

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONE DELLA BASILICATA: componenti

IL COMITATO è costituito, ai sensi della [legge regionale n° 20/2000](#) da cinque componenti. La legge indica che siano scelti in base alla loro competenza ed esperienza nel settore della comunicazione e che diano garanzie di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni. I componenti sono eletti dal Consiglio Regionale e restano in carica cinque anni; non sono immediatamente rieleggibili.

Con Decreto del Presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala del 20 ottobre 2019 è stato eletto il nuovo Comitato Regionale per le Comunicazione della Basilicata.

Il nuovo **Co.Re.Com.**, è composto da cinque membri, dal presidente Antonio Donato Marra e dalle componenti **Federica Lomuto, Antonella Prete, Giuseppina Cataldo (Vice Presidente) e Assunta Mitidieri.**

Il Presidente del Co.Re.Com. Basilicata, Antonio Donato Marra, è stato eletto il 16 marzo 2023 come nuovo Coordinatore Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni della Regioni e delle Province Autonome, dall'Assemblea dei Presidenti, svoltasi a Roma nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Assemblee Legislative.

FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM

Risoluzione delle controversie fra utenti e operatori



Quando si parla di Conciliazione¹, si fa riferimento ad un metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto ad un necessario ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie, attraverso il quale le parti provano a trovare una soluzione concordata. Nel campo della comunicazione, essa è uno strumento di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori (servizi di telefonia mobile e fissa, operatori internet, telefonia pubblica, servizi di televisione a pagamento), basato su una procedura nel corso della quale, alla presenza di un soggetto neutrale, “Il Conciliatore”, le parti cercano di trovare un accordo bonario. Per l’attivazione di tale procedura, che è gratuita ed obbligatoria prima di esperire la via della giustizia ordinaria, ci si può rivolgere al **Co.Re.Com.** competente per territorio (**Co.Re.Com.** Basilicata , nel nostro caso), accedendo alla pagina all’indirizzo www.conciliaweb.agcom.it. Occorre che l’intestatario del contratto sottoscritto con l’operatore si

¹ Il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge nelle liti tra utenti e operatori è previsto per assicurare la gestione semplificata di liti che sono, generalmente, di valore contenuto, per consentire una risoluzione semplice, rapida e poco costosa (Legge n. 246/1997).

registri alla piattaforma **CONCILIAWEB**, accedendo con SPID o carta di identità elettronica CIE e creare il proprio account. L'operazione di conciliazione si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

In alternativa per esperire il tentativo di conciliazione ci si può rivolgere ad altri organismi quali le camere di conciliazione istituite presso le camere di Commercio;

- gli organismi di cosiddetta conciliazione paritetica, costituiti dagli operatori di comunicazione elettronica e dalle associazioni di consumatori, operanti presso alcune aziende del settore;
- gli organismi di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010 (sempre che abbiano siglato un accordo di intesa con l'Autorità). L'elenco aggiornato degli organi presso cui presentare istanza di conciliazione è disponibile sul sito web dell'Autorità delibera n. 173/07/CONS e s. m.i., articoli 3 e 13).

Ricevuta l'istanza, in via preliminare, il Co.Re.Com ne valuta l'ammissibilità ai sensi del regolamento. Qualora ravvisi una causa di inammissibilità, esso dichiara, con atto motivato, l'improcedibilità del tentativo di conciliazione entro dieci giorni dalla presentazione della stessa. Di tale improcedibilità viene data comunicazione all'utente Delibera n. 173/07/CONS e s.m.i., art.8, comma1).

PROCEDIBILITA': negoziazione diretta e conciliazione

L'istanza presentata da parte dell'utente può seguire diverse fasi. Nel caso essa sia ammissibile e procedibile la fase della conciliazione è preceduta da un intervallo periodico nel quale le parti (utente e operatore) possono scambiarsi liberamente messaggi e proposte tramite la piattaforma conciliaweb, per negoziare direttamente senza il coinvolgimento del Co.Re.Com (Conciliatore) fino alle 24.000 del giorno precedente l'udienza).

Se l'operatore e l'utente riescono a raggiungere un accordo e la negoziazione pertanto ha esito favorevole la piattaforma rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto con la conseguente archiviazione del procedimento.

Nel caso, invece, l'accordo salti si hanno a disposizione due strade alternative:

Conciliazione semplificata : per le controversie che hanno come oggetto della materia del contendere:

Addebiti per traffico in roaming europeo internazionale e per servizi a sovrapprezzo;

restituzione del credit residuo e del deposito cauzionale;

spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore;


omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso.

Questa fase vede anche il coinvolgimento del Conciliatore che interviene mediante lo scambio di proposte con le parti. Esso in qualsiasi momento può formulare una proposta conciliativa della controversia.

Conciliazione in udienza: le parti, in tal caso vengono audite in audioconferenza o videoconferenza. La conciliazione si conclude con la stesura di un verbale che può essere positivo o di accordo o negativo o di mancata accordo o, nel caso il conciliatore lo ritenga necessario al fine di acquisire nuovi elementi per la ricerca di una risoluzione, di rinvio a nuova udienza.

In caso la conciliazione non raggiunga una risoluzione o nel caso l'udienza non possa essere svolta in quanto assente una o entrambi le parti della controversia e quindi il tentativo abbia esito negativo si può procedere in due modi:

- ❖ entro tre mesi dalla data della conclusione della procedura conciliativa, si può rimettere la decisione della controversia al Corecom Basilicata presentando una domanda di definizione;
- ❖ in alternativa si può ricorrere alla giustizia ordinaria (Giudice di Pace, per controversie di valore inferiore o pari a 5.000,00 euro, oppure al Tribunale) per controversie di valore superiore.



LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Ai Co.re.com. è stata delegata anche la competenza in materia di definizione delle controversie; in ragione di ciò, essi, quali titolari della decisione finale in caso di mancato accordo in sede conciliativa, costituiscono una sorta di “giudici” della controversia.

Infatti qualora il **tentativo obbligatorio di conciliazione** abbia avuto esito negativo (ovvero vi sia già un verbale di mancato accordo), o per i punti controversi in caso di conciliazione parziale, gli utenti possono chiedere al Corecom competente di definire la controversia, se non sono decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se, per il medesimo oggetto e tra le

stesse parti, non sia già stata adita l'autorità giudiziaria. Il procedimento è infatti alternativo rispetto a quello dinanzi all'autorità giudiziaria.

La competenza del Corecom non comprende in alcun modo la valutazione di richieste di risarcimento danni. La decisione riguarderà esclusivamente ciò che concerne l'applicazione del contratto di fornitura del servizio (indennizzi, storni e rimborsi di fatturazione).

Resta salva la possibilità, per le parti, di richiedere il risarcimento del maggior danno in sede giurisdizionale.

Le parti che vogliono affidare al Corecom o all'Agcom la risoluzione della controversia devono effettuare l'accesso con le proprie credenziali alla piattaforma [Conciliaweb](#) e compilare il modello GU 14 con le informazioni richieste:

- nome, cognome, residenza o domicilio dell'utente;
- il numero dell'utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso ad internet, o il codice cliente per le altre tipologie di servizi;
- denominazione dell'operatore;
- i fatti all'origine della controversia;
- le proprie richieste comprensive di una quantificazione in termini economici se possibile;
- eventuali reclami presentati in ordine all'oggetto della controversia ed i documenti che si allegano.

L'istanza deve inoltre indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia. Il R.d.p., verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'avvio del procedimento (che va chiuso entro 180 giorni), indicando i termini entro cui produrre memorie, documentazione, integrazioni e repliche, nonché il termine di conclusione dello stesso. Se l'istanza di definizione è ritenuta ammissibile, entro 20 giorni dal suo ricevimento, la piattaforma comunica alle parti l'avvio del procedimento. Entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio, le parti possono presentare telematicamente memorie e depositare documenti e, entro i successivi 20 giorni, tutte le parti possono presentare eventuali controdeduzioni. Su richiesta di parte, o d'ufficio, viene fissata udienza di discussione, ove le parti illustrano oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori. L'udienza si svolge in web conference tramite accesso alla stanza virtuale riservata o in audio-conferenza, preavvisando con almeno 10 giorni di anticipo tramite piattaforma Conciliaweb.

Al termine dell'udienza il R.d.p. redige processo verbale, e in caso di accordo il procedimento termina. Esaurita la fase istruttoria, il R.d.p., per le controversie di valore superiore a 500,00 €, trasmette la propria proposta di decisione all'Organo collegiale. Questo, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con provvedimento deliberativo, può: 1) condannare l'operatore al rimborso di somme e/o al pagamento di indennizzi previsti da contratti, carte dei servizi, disposizioni normative, delibere dell'Autorità; 2) riconoscere il rimborso delle spese giustificate per l'espletamento della procedura, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche nel tentativo di conciliazione. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Il Direttore del Co.re.com. adotta invece - su delega del Comitato - i provvedimenti di definizione di valore non eccedente i 500,00 € e quelli di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze. Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità e può essere impugnato davanti al T.A.R. del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva. Il procedimento previsto dall'art. 5 del regolamento consente di assicurare una tutela rapida, efficace e senza costi a quegli utenti finali che hanno subito un disagio o, peggio, un abuso, a causa di un fatto oggettivo o di un comportamento tenuto dall'operatore. Il Co.re.com., qualora ritenga l'istanza fondata e l'Operatore non venga spontaneamente incontro alle richieste dell'utente, adotta un provvedimento mediante il quale ordina all'Operatore di compiere una determinata attività, amministrativa e/o gestionale. Se l'Operatore non

ottempera entro il termine fissato nel provvedimento, esso viene trasmesso all’Autorità ai fini della valutazione di eventuali sanzioni. L’Autorità ha adottato i formulari UG (per richiedere il tentativo di conciliazione), GU5 (per le istanze ex artt. 5 e 21 del Regolamento) e GU14 (per proporre istanza per la definizione della controversia), reperibili sui siti dell’AgCom. Entro 180 giorni (termine non perentorio) dalla data di deposito della domanda di definizione è adottato il provvedimento finale che costituisce un ordine dell’Autorità e che, oltre ad essere tempestivamente comunicato alle parti, viene pubblicato sul sito web dell’AGCOM

Qualora nel corso del procedimento l’utente rinunci alla propria istanza o nel caso in cui le richieste avanzate siano state pienamente soddisfatte, verrà disposta l’archiviazione, comunicata alle parti per via telematica.

LA PROCEDURA DI URGENZA (GU5).



L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero, nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.Re.Com competente per regione l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore, sino al termine della procedura conciliativa. In tali casi, l’utente può chiedere, tramite il portale Conciliaweb, un provvedimento di urgenza GU5.

I provvedimenti sono temporanei, hanno natura provvisoria ma permangono nella loro efficacia fino alla conclusione della procedura di conciliazione o definizione.

L'ufficio competente del Co.Re.Com invia una richiesta di informazione all'operatore coinvolto assegnandogli un termine- non superiore ai 5 giorni- per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

Il responsabile entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, salve l'adeguamento spontaneo da parte dell'operatore.

Una volta emesso l'atto che ordina la riattivazione, qualora il gestore non adempia, il Co.Re.Com provvederà ad inviare segnalazione di inottemperanza ad AGCOM.

Monitoraggio sulla programmazione televisiva locale

L'attività in materia di monitoraggio riguarda il controllo del rispetto della normativa vigente in materia di programmazione da parte delle emittenti locali e si attua attraverso il monitoraggio delle trasmissioni, la verifica del loro contenuto e l'eventuale avvio e istruzione dei procedimenti finalizzati alla sanzione delle violazioni.

Il Co.Re.Com infatti, ha il compito di verificare il rispetto di questi principi nel sistema televisivo locale con controlli periodici sulla messa in onda di programmi sul territorio regionale rilevando, anche con l'aiuto dei cittadini, l'eventuale programmazione di contenuti in contrasto con le regole poste a difesa dei telespettatori.



Gli ambiti oggetto dell'attività di monitoraggio e vigilanza sono:

1. **Obblighi di programmazione**, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti di tutti gli obblighi cui esse sono soggette dalla normativa vigente in tema di programmazione anche in merito alla concessione governativa di cui sono titolari;
2. **Pubblicità**, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti della normativa in riferimento alla trasmissione dei messaggi pubblicitari con particolare attenzione all'affollamento, al posizionamento e ai divieti;
3. **Tutela dei minori e garanzie dell'utenza**, relativa al rispetto da parte delle emittenti delle disposizioni legislative in materia e, nello specifico, dei codici dedicati (TV e Minori, Media e Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie);
4. **Rispetto del pluralismo socio-politico**, relativo all'osservanza da parte delle emittenti dei principi generali posti a base dell'esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Quest'area si suddivide in ulteriori due ambiti:
 - il rispetto del pluralismo socio-culturale che prevede la presenza nella programmazione dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;
 - il rispetto del pluralismo politico-istituzionale che è specificatamente riferito ai soggetti politici e istituzionali regolato dalle disposizioni sulla cd par condicio.

La vigilanza sulla tutela dei minori nel settore televisivo



La delega sulla vigilanza in materia di tutela dei minori consiste nella vigilanza sul rispetto della normativa che tutela gli stessi nella programmazione radiotelevisiva locale. Il Corecom Basilicata viene coinvolto nella fase della raccolta delle denunce o segnalazioni su presunte violazioni alla normativa che regola il rapporto tra minori e la programmazione radiotelevisiva locale da parte di utenti, associazioni o organizzazioni. Le segnalazioni vengono inviate via fax, per posta ordinaria o tramite posta elettronica agli uffici del Corecom.

Nella segnalazione è indispensabile indicare il nome dell'emittente televisiva, l'orario della messa in onda del programma, il titolo del programma e una breve descrizione della scena che si ritiene contrasti con le norme. Il Corecom Basilicata ha il compito, a seguito di segnalazioni, di verificare la fondatezza dei fatti contestati. Il Comitato analizza il filmato e, nel caso in cui si verifichi esattamente una violazione fa una relazione articolata da trasmettere, al dipartimento Garanzie e contenzioso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nel caso in cui, invece, le verifiche si concludano con l'infondatezza dei fatti segnalati, il Corecom archivia la denuncia.

Successivamente il Comitato analizza il filmato e, nel caso in cui verifichi effettivamente una violazione.

Specifiche disposizioni sono individuate in materia di tutela dei minori, anche in riferimento alle fasce di programmazione.

Le emittenti si sono impegnate a non trasmettere programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche (art. 34 del Decreto Legislativo 177/05 - Testo Unico della radiotelevisione).

Vari sono gli ambiti nei quali si esercita la tutela legislativa del minore e questi si riferiscono sia alla tipologia di programmazione sia ai tempi e alla durata delle trasmissioni nelle 24 ore. Particolare attenzione viene riservata alla partecipazione dei minorenni alle trasmissioni televisive, affinché non vengano strumentalizzati per la loro giovane età e ingenuità.

Nel sistema di autoregolamentazione italiano sono previsti tre livelli di protezione:

- generale applicata in tutte le fasce orarie di programmazione, compresa quella notturna

- rafforzata (dalle ore 7.00 alle ore 22.30) in cui il pubblico di minori è numeroso, ma si presume supportato dalla presenza di un adulto

- specifica (dalle ore 16.00 alle 19.00) in cui si presume che il bambino non sia supportato dalla presenza di un adulto.

Per quanto riguarda la tipologia delle trasmissioni: di informazione, spettacolo, sport, costume, attualità, fiction (film, telefilm, cartoni animati, reality show, ecc.), compreso il mondo complesso della pubblicità, le emittenti televisive si sono impegnate nel rispetto della legislazione vigente e della libertà di informazione e di impresa, ad applicare il principio secondo cui *“...i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione”* (art. 3 Convenzione ONU). Perciò il loro impegno sta nel non trasmettere programmi con sequenze crude, con scene violente o di sesso, con ricorso gratuito al turpiloquio e a espressioni scurrili o che offendano le confessioni religiose, le differenze di razza, di nazionalità: principi ben definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 177/05 - Testo Unico della radiotelevisione. Molte sono le delibere e gli atti di Indirizzo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni finalizzati alla tutela dei minori in questi ambiti e settori. A ciò si aggiunga che le più importanti associazioni di emittenti televisive hanno sottoscritto alcuni fondamentali documenti, quali:

- il Codice di autoregolamentazione media e minori
- il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana
- il Codice di Autoregolamentazione in materia di televendite, spot di televendite, di beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, servizi relativi ai concorsi pronostici.

Normativa

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 22 novembre 2006, n. 165/06/CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 23 febbraio 2007, n. 23/07/CSP Atto di

indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche

- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
- Codice di autoregolamentazione Media e Minori del 29 novembre 2002
- Codice di autoregolamentazione dell'Informazione sportiva, denominato "Codice media e sport" (luglio 2007 e succ. modifiche)
- Carta di Treviso (Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Il Diritto di Rettifica



Il diritto di rettifica consiste nella facoltà del soggetto, del quale siano state diffuse immagini o al quale siano stati attribuiti - da parte di un'emittente radiotelevisiva, privata o pubblica - atti, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità, di **richiedere la diffusione di dichiarazioni di replica** in condizioni

paritarie rispetto all'affermazione o all'immagine ritenuta diffamatoria.

"Ogni volta che nel corso di una trasmissione radiotelevisiva locale sono diffuse immagini o sono attribuiti atti, dichiarazioni, affermazioni o pensieri contrari a verità, la persona o l'ente o l'azienda o l'associazione che si ritiene danneggiata, ha facoltà di richiedere all'emittente la diffusione di proprie dichiarazioni di smentita. L'emittente deve garantire, nella diffusione di tale dichiarazione, condizioni paritarie rispetto all'affermazione che ha reso necessaria la rettifica".



Se un cittadino ritiene lesi i suoi interessi morali o materiali da trasmissioni radiotelevisive contrarie a verità, deve, innanzitutto, chiedere all'emittente stessa la **diffusione di dichiarazioni di replica**.

Se l'emittente non accoglie tale richiesta, il cittadino può rivolgersi al Corecom che, verificata la fondatezza della richiesta stessa, **ordina all'emittente la rettifica**. Nel caso in cui l'emittente non rispetti l'ordine impartito, il Corecom trasmette la relativa documentazione all'Agcom, che potrà applicare sanzioni amministrative.

Norme di riferimento:

- Legge 249/1997
- Decreto legislativo 177/2005 (art. 32 quinquies).

La Tenuta del Registro degli operatori di comunicazioni (ROC)


Il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) è l'**anagrafe degli operatori di comunicazione** presenti in Basilicata: garantisce la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, il rispetto delle norme sulla disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo.

Il ROC è stato istituito con la legge [n. 249 del 1997](#) ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) [n. 666/08/CONS](#), in vigore dal 2 marzo 2009.

Registra i dati di :

[Corecom Basilicata](#)

- emittenti televisive e radiofoniche;
- concessionarie di pubblicità;
- imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- agenzie di stampa a carattere nazionale o locale;
- editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- operatori economici esercenti l'attività di call center.



[Agcom - Registro degli operatori di comunicazione](https://www.agcom.it/registro-degli-operatori-di-comunicazione)

Chi può accedere: l'elenco pubblico degli operatori è disponibile a questo indirizzo:

<https://www.agcom.it/elenco-pubblico>

La Media Education: nuova funzione delegata

In seguito all'approvazione da parte della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e della Conferenza delle Regioni e Province autonome dello schema dell'Accordo quadro 2023 adottato da Agcom il 14 dicembre 2022 – accordo che disciplina l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom [Corecom Basilicata](#)

regionali – è stata firmata la nuova convenzione. Con tale rinnovo della Convenzione tra l'Agcom e il Corecom Basilicata per il quinquennio 2023-2028, viene assegnata al Comitato regionale una nuova ed importante funzione delegata:

la **Media Education**, (o educazione ai media) che altro non è che il processo di insegnamento e apprendimento centrato sui media. I ragazzi educati ai media sono in grado di utilizzarli in modo critico e creativo, dando giudizi consapevoli sui messaggi a cui sono esposti è un'attività educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani un'informazione e comprensione critica, circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici.



Tale attività si sviluppa in coerenza con il Piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027), volto a sostenere l'adeguamento all'era digitale dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri dell'UE e rappresenta un ampliamento della funzione di tutela dei minori in ambito mediatico già assegnata ai Corecom.

Le azioni da intraprendere saranno concordate con l'Agcom e potranno riguardare l'alfabetizzazione mediatica e digitale, la pianificazione di iniziative mirate tenendo in considerazione le differenze di competenze tra i vari gruppi sociali che potranno emergere a seguito di studi e ricerche, anche di carattere continuativo, promosse dall'Autorità o dai Corecom.

Ma vi sarà spazio anche per lo svolgimento di iniziative legate alle specifiche competenze dell’Autorità in materia di servizi media, piattaforme online e servizi digitali ed infine la stipula di accordi locali di collaborazione in materia di alfabetizzazione mediatica e digitale con altri Enti o Istituzioni, sempre sotto l’egida dell’Autorità.

FUNZIONI PROPRIE CORECOM

Tra le funzioni proprie assegnate al Co.re.com. dalla normativa statale e regionale assumono particolare rilevanza quelle concernenti: - la vigilanza e controllo durante il periodo elettorale e referendario e per la comunicazione politica per garantire a tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva locale, compreso il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata giornalistica regionale RAI (legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”); - la vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale e referendario (legge 28/2000); - l’istruttoria per l’utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e dei relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge 28/2000); - l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico da parte di soggetti collettivi organizzati (legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”); - gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia (legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”); - l’espressione del parere sul programma degli interventi per il sostegno all’informazione e all’editoria locale e la verifica dell’utilizzo delle agevolazioni in esso previste (articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 “Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale”); - la formulazione di proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punti 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sull’utilizzazione dei relativi piani (articolo 10 legge regionale 8/2001); - l’espressione del parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni e di ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni (articolo 10 legge regionale n. 8/2001); - la proposta alla Regione di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva (articolo 10 legge regionale n. 8/2001); - la cura di ricerche e rilevazioni sull’assetto

socio - economico delle imprese operanti a livello regionale 7 nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato (articolo 10 legge regionale 8/2001).

Vediamone alcune nei particolari.



La par condicio

La “par condicio” (espressione latina che significa "pari condizioni") nasce a livello normativo con la Legge [28/2000](#) per “garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie”.

La legge 28/2000 detta la disciplina per i programmi di informazione e comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: non elettorale ed elettorale. Chiamate ad applicare la normativa sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si avvale dei Corecom, per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva locale. Il Corecom garantisce il rispetto delle norme sulla parità di accesso delle forze politiche ai mezzi di comunicazione, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.



Il Corecom nei periodi elettorali è chiamato a svolgere anche compiti di

- supporto e informazione sia per le emittenti radiotelevisive che per i soggetti politici che per le pubbliche amministrazioni;
- gestione della procedura amministrativa relativa alla messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti;
- gestione delle istruttorie in caso di rilevazione o di segnalazione di violazioni in materia di par condicio o divieto di comunicazione istituzionale.

La normativa sulla Par Condicio disciplina anche i sondaggi politici – elettorali Infatti nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. In particolare, la pubblicazione e la diffusione totale o parziale dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, può avvenire unicamente se accompagnata da una nota, riportante specifiche informazioni.

Riparto degli spazi di comunicazione politica in campagna elettorale (MAG)

- In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il Corecom ha il compito di regolare la **messa in onda sulle emittenti radiotelevisive locali dei messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG)** con cui le forze politiche presentano agli elettori, non in contraddittorio, candidati, liste e programmi elettorali.
- Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in onda dei messaggi, hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura stabilita ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Il Corecom fissa il numero complessivo dei messaggi autogestiti e la loro ripartizione fra i soggetti politici richiedenti; stabilisce, per sorteggio, l'ordine di messa in onda all'interno dei palinsesti radiotelevisivi; rendiconta al Ministero i rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive che li hanno trasmessi.



Norme di riferimento

- **Legge 22 febbraio 2000, n. 28** come modificata dalla legge 313/2003.
- **Decreto ministeriale 8 aprile 2004** - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo.

Comunicazioni istituzionale in periodo elettorale

La legge 28/2000 disciplina anche la comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche in periodo elettorale. Essa ha introdotto il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo che si estende dalla data della convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni. Tale divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici.

In tale contesto, i Corecom regionali svolgono un ruolo estremamente delicato e, in particolare, in tale ottica il Corecom Basilicata, durante le competizioni elettorali svolge un'attività di supervisione dei siti istituzionali e di tutte quelle comunicazioni che possano violare i principi di impersonalità della comunicazione istituzionale. In caso di violazioni, il Comitato del L Corecom segnala all'Agcom le irregolarità al fine di ripristinare, nel minor tempo possibile, l'equilibrio nell'accesso della comunicazione politica.

I Programmi dell'Accesso

Il Co.Re.Com., in ottemperanza alla Legge n. 103 del 14 aprile 1975, unitamente alle legge n.223/1990, che disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive. è competente in materia di trasmissioni dell'accesso, **uno spazio a disposizione di soggetti collettivi** (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose), **per attività di comunicazione**. Al Co.Re.Com. competono l'emanazione del bando trimestrale, l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dai soggetti indicati, la deliberazione di ammissione o l'esclusione dai programmi dell'accesso.

Il piano dei programmi viene definito per ogni trimestre e inserito nel palinsesto delle trasmissioni della sede regionale RAI. Le graduatorie sono consultabili sul sito web del Co.Re.Com. di Basilicata. I soggetti ammessi in graduatoria provvedono in proprio alla registrazione del



messaggio devono inviare alla RAI regionale Basilicata il supporto audiovisivo su DVD (no CD-Room), o MINIDVD o BETA formato 4/3 (non 16/9) e non HD.

Contrasto alle fake news: riconoscere la disinformazione

La costante crescita dei canali di informazione ha generato, tra le altre conseguenze, anche il fenomeno increscioso delle **fake news**: notizie parzialmente false, o addirittura del tutto prive di fondamento, che si diffondono essenzialmente via web - in particolare tramite i social network - e che hanno come effetto negativo quello di influenzare e indirizzare le opinioni, le scelte e le tendenze di una considerevole quantità di persone.

È facile intuire la pericolosità di questo fenomeno, soprattutto in occasione di appuntamenti elettorali e di eventi altrettanto rilevanti. In certi casi, si tratta di vere e proprie campagne di disinformazione che possono influenzare e indirizzare l'opinione pubblica, bersagliata da una valanga di notizie false, messe in rete ad arte.

Le **fake news**, le notizie false, sono un problema serio per le democrazie che attingono la loro linfa vitale dall'opinione pubblica che si forma sulla diffusione e discussione di notizie di rilevanza collettiva. Il pericolo è noto: attraverso le notizie false è possibile manipolare l'opinione pubblica e orientare le decisioni di governi, delegittimare personalità e Istituzioni e inquinare perfino il dibattito scientifico.

Generalmente le fake news utilizzano strategie di comunicazione molto efficaci e persuasive, appaiono come credibili in quanto spesso trattano argomenti da noi poco conosciuti, approfittano degli stati di paura e di ansia diffusa nei momenti di grave crisi o calamità naturali, sono costruite in modo che una parte della notizia sia verosimile e verificabile, ma mai tutta.

Gli elementi utili a verificare che si tratti di una **fake news** sono:

- in primo luogo occorre verificare l'autore della stessa , verificare che chi diffonde la notizia sa veramente un giornalista o un esperto realmente accreditato. Diffidare di chi non palesa la propria identità;
- E' necessario poi verificare la fonte, se non si conosce il sito controllare l'attendibilità e la reputazione;
- verificare l'indirizzo del sito; la URL del sito può infatti rivelare il proprio grado di autorevolezza;
- Controllare la notizia: verificare se è riportata da altre fonti di riconosciuta autorevolezza;
- Foto false ;
- Titolo clickbaiting: titoli sensazionalistici scritti tutti in maiuscolo possono essere segnali di disinformazione. I siti che ospitano tali notizie e o titoli sono spesso invasi da pop-up pubblicitari;
- Autenticità dell'account;
- Furto dei dati personali e false raccolte fondi;
- Non condivisione immediata di notizie sensazionalistiche. Occorre soffermarsi a pensare se possa essere credibile e non disseminare disinformazione;
- **Pluralismo dei media, fact checking, alfabetizzazione all'informazione, lotta all'analfabetismo funzionale**, sono le risorse a cui appellarsi per combattere la disinformazione che fa perno sulle fake news. Spetta ai giornalisti verificare i fatti, alla Scuola spettano la formazione e l'educazione allo spirito critico, alle Istituzioni di intervenire per ridurre la rabbia sociale e alle Autorità di Garanzia il compito di far rispettare il diritto-dovere all'informazione, nella consapevolezza che sarà una battaglia impari e di lunga lena.

Altri tentativi, apparentemente a portata di mano, come la task force voluta dal ministro Minniti, possono essere utili per colpire le centrali della disinformazione, ma senza la collaborazione preventiva di tutti quei soggetti sono destinati a fallire.